



COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

Partita IVA 00356340190 - Codice Fiscale 82003090196

P.zza XXV Aprile 2 - Tel. 0373988111

comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione Straordinaria in Prima convocazione

ORIGINALE

ATTO N. 41 IN DATA 16-10-2021

Oggetto: **ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE**

Il giorno **sedici** del mese **ottobre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **11:10**, presso la **Palestra del Centro Sportivo Comunale**, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono iniziati i lavori del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti n. 13 Consiglieri. E cioè:

	Presenti	Assenti
1. Galbiati Enzo	Presente	
2. Ferrari Eleonora	Presente	
3. Gobbo Marco	Presente	
4. Calzi Cecilia	Presente	
5. Galli Roberto	Presente	
6. Melini Stefano	Presente	
7. Fugazza Petra	Presente	
8. Bassani Andrea Fabrizio	Presente	
9. Nisoli Nicola Antonio	Presente	
10. Riccaboni Paolo Daniele	Presente	
11. Corini Francesco Alessandro	Presente	
12. Grazzani Antonia Adele Rosa	Presente	
13. Pari Sarah Lucia	Presente	
	Presenti 13	Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimiliano Alesio

Il presidente, Sig. Enzo Galbiati, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

Oggetto: **ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE**

Interventi

L'art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche, dispone che: *“Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni”*.

Per l'elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 223/1967):

- *per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50;*
- *a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;*
- *nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;*
- *l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;*
- *il Sindaco non prende parte alla votazione;*
- *con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.*

Ai fini della legittima elezione dei componenti della C.E.C. (Commissione Elettorale Comunale), occorre che vengano attribuiti non meno di 3 voti a ognuno dei candidati (due indicati dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza consiliare). Dunque, i voti da attribuire devono essere sei, con sei Consiglieri votanti.

Si procede a due distinte votazioni per l'elezione dei membri effettivi e dei membri supplenti, a scrutinio segreto.

Le votazioni, con l'assistenza degli scrutatori (Bassani, Nisoli, Pari) danno il seguente esito:

COMPONENTI EFFETTIVI	VOTI RIPORTATI
Melini S.	5
Corini F.	4
Calzi C.	3
COMPONENTI SUPPLEMENTI	VOTI RIPORTATI
Bassani A.	6
Riccaboni P.	4
Fugazza P.	2

La candidata supplente Fugazza P., non avendo raggiunto i n. 3 voti necessari, non è stata eletta. Nella prossima seduta consiliare si procederà all'elezione del solo membro supplente di maggioranza.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA': unanimità di voti favorevoli > n. 12

Per una più compiuta disamina del punto all'ordine del giorno, si rinvia alla registrazione audio della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche, dispone che: *“Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni”*.

RILEVATO che, per l'elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 223/1967):

- *per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50;*
- *a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;*
- *nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;*
- *l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;*
- *il Sindaco non prende parte alla votazione;*
- *con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.*

Come sopra indicato, ai fini della legittima elezione dei componenti della C.E.C. (Commissione Elettorale Comunale), occorre che vengano attribuiti non meno di 3 voti a ognuno dei candidati (due indicati dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza consiliare). Dunque, i voti da attribuire devono essere sei, con sei Consiglieri votanti.

SI PROCEDE a due distinte votazioni per l'elezione dei membri effettivi e dei membri supplenti, a scrutinio segreto.

Le votazioni, con l'assistenza degli scrutatori Bassani, Nisoli, Pari, danno il seguente esito:

COMPONENTI EFFETTIVI	VOTI RIPORTATI
Melini Stefano	5
Corini Francesco Alessandro	4
Calzi Cecilia	3

COMPONENTI SUPPLENTI	VOTI RIPORTATI
Bassani Andrea Fabrizio	6
Riccaboni Paolo Daniele	4
Fugazza Petra	2

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (allegato “A”);

DELIBERA

1. **DI PROCLAMARE** eletti alla carica di componenti della Commissione Elettorale Comunale i sotto elencati Consiglieri:

MEMBRI EFFETTIVI

1. Melini Stefano
2. Calzi Cecilia
3. Corini Francesco Alessandro (rappresentante della minoranza)

MEMBRI SUPPLENTI

1. Bassani Andrea Fabrizio
2. Riccaboni Paolo Daniele (rappresentante della minoranza)

La candidata supplente Fugazza Petra, non avendo raggiunto i n. 3 voti necessari, non è stata eletta. Nella prossima seduta consiliare si procederà all'elezione del solo membro supplente di maggioranza.

Stante l'urgenza di procedere, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di tale provvedimento, con separata votazione, a unanimità di voti favorevoli n. 12, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

2. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Enzo Galbiati
(sottoscrizione resa digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio
(sottoscrizione resa digitalmente)

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. La data di pubblicazione risulta dalla relata di pubblicazione. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio
(sottoscrizione resa digitalmente)
